

**TRADUZIONE AL PUNTO 2 DEL DOCUMENTO COMUNITARIO**  
**Interchangeable equipment for lifting persons and equipment used with machinery**  
**designed for lifting goods for the purpose of lifting persons**

**ATTREZZATURE NON ASSEMBLATE**  
**ALLE MACCHINE PER IL SOLLEVAMENTO**

Attrezzature (come le piattaforme, le gabbie, ceste, ecc) utilizzate per sollevare le persone mediante l'ausilio di macchine ideate per il sollevamento di merci non sono "attrezzature intercambiabili". Tali attrezzature non sono montate alle macchine di sollevamento ma semplicemente sollevate dalla macchina (ad esempio, sospese al gancio di una gru o poste sulle forche di un carrello elevatore), pur essendo dotate di dispositivi di sicurezza per evitare cadute o scivolamenti dell'attrezzatura.

Le attrezzature in questione non sono utilizzate per collegare il carico alla macchina, quindi non sono accessori di sollevamento (anche se tali apparecchiature possono essere collegate alla macchina per mezzo di un accessori di sollevamento, come una brache o fasce).

Tali attrezzature devono essere considerate come una parte della carico da sollevare, quindi non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Macchine e non devono essere corredate della marchiatura CE. L'uso di macchinari per svolgere una funzione per la quale lo stesso macchinario non è stato concepito è come regola generale vietato dalla normativa sull'utilizzo delle attrezzature di lavoro. Tuttavia, il trasporto di persone con macchine progettate per il sollevamento di merci è consentito in via eccezionale dal punto 3.1.2 dell'allegato II della direttiva 2009/104/CE e soggetto alla legislazione nazionale.

La normativa o prassi nazionale, alla sezione 3.1.2 secondo comma, stabilisce le condizioni alle quali è consentito tale uso eccezionale, le misure che devono essere adottate per garantire l'uso sicuro delle apparecchiature ed i requisiti tecnici necessari per le apparecchiature in questione.

Tali obblighi si applicano all'utente, ma hanno implicazioni anche per i soggetti che immettono in commercio nello Stato membro le apparecchiature utilizzate a tal scopo, tenuto conto delle normative nazionali pertinenti.